

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027

PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE

AZIONE 1.2 Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO 2025

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE

AZIONE 1.2 Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche

Avviso Pubblico a Sportello 2025

Sommario

SCHEDA DI SINTESI DELL'AVVISO.....	3
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità	5
Art. 2 Principale Quadro normativo di riferimento	6
Art. 3 Soggetti ammessi agli incentivi e relativi requisiti.....	7
Art. 4 Tipologia di interventi ammissibili	10
Art. 4bis Dotazione finanziaria.....	11
Art.4 ter Regimi di aiuto a scelta del beneficiario	11
Art.5 Immunizzazione degli effetti del clima	12
Art.6 Rispetto del principio del DNSH	13
Art.7 Condizioni specifiche di ammissibilità.....	14
Art.8 Spese ammissibili	18
Art.9 Tipologia di agevolazione – regime di aiuto GBER	20
Art.10 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	22
Art.11 Procedura di partecipazione all'Avviso	23
Art. 12 Requisiti e criteri di ammissibilità e selezione	25
Art.13 Valutazione della domanda	27
Art.14 Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione della spesa	29
Art. 15 Proroghe variazioni subentri	30
Art.16 Termini del procedimento	31
Art. 17 Ispezioni, controlli e monitoraggio	31
Art.18. Obblighi dei beneficiari, revoche e rinunce.....	32
Art. 19 Revoca dell'agevolazione	34
Art. 20 Sanzioni amministrative	35
Art. 21 Rinuncia all'agevolazione	35
Art. 22 Conservazione della documentazione.....	35
Art. 23 Trasparenza e comunicazione.....	36
Art. 24 Responsabile del procedimento	36
Art. 25 Informazioni e contatti.....	37

SCHEDA DI SINTESI DELL'AVVISO

TITOLO AVVISO	
FONTE FINANZIARIA	JUST TRANSITION FUND (JTF) Reg. (UE) 2021/1056
PROGRAMMA	Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) Italia 2021-2027 – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente
STANZIAMENTO	Importo euro 11.000.000
OBIETTIVO – FINALITÀ	La Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato dell'Industria con il presente avviso mira a dare sostegno alle imprese del Sulcis Iglesiente nella decarbonizzazione sia con misure di efficientamento del processo produttivo che incentivando la realizzazione di impianti per la produzione di FER. Per favorire il contenimento dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, gli incentivi potranno riguardare sia l'adeguamento e il rinnovo degli impianti che l'efficientamento energetico.
SETTORI AMMISSIBILI	Quelli corrispondenti ai codici ATECO sotto individuati
CODICE ATECO	Lettera B. Attività estrattive categorie 8.11 Estrazione di pietre ornamentali, calcare, pietra di gesso, ardesia e altre pietre; 8.12 Estrazione di ghiaia, sabbia, argilla e caolino; lettera C. Manifattura - categorie da 10 a 33; lettera I -.Attività dei servizi di alloggio e ristorazione - categoria 55.1 Servizi di alloggio di alberghi e simili; lettera S. Attività artistiche, sportive e di divertimento – categoria 93.11 Gestione impianti sportivi ; lettera T - Altre attività di servizi: categoria 95.31.10 Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli; 95.31.20: Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli; categoria 96.1 Servizi di lavaggio.
BENEFICIARI	Micro-Piccole e Medie Imprese
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Nei territori dei comuni del Sulcis Iglesiente: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.
FORMA AGEVOLAZIONE	Sovvenzione a fondo perduto (ESL)
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER e di impianti di accumulo finalizzati all'autoconsumo; efficientamento degli edifici dell'impresa tali da portare a un miglioramento in termini di energia primaria; efficientamento volto al risparmio energetico dei processi industriali anche attraverso lo sviluppo innovativo degli stessi, compresa l'ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti
TIPOLOGIA DI AIUTO	Gli aiuti erogabili sono disciplinati a scelta del beneficiario: dagli artt. 38, 38bis, 41 del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER) come modificato da

TITOLO AVVISO	
	Regolamento (UE)1315/2023 o dal Regolamento (UE) 2831/2023 – De Minimis
SPESA AMMESSA	Minimo: 20.000 euro – Massimo: 500.000 (GBER); Minimo: 20.000 euro – Massimo: sino al tetto concedibile (De Minimis);
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	GBER- Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. l'intensità è aumentata delle maggiorazioni previste dai rispettivi articoli per le MPMI e/o per le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art.107 paragrafo 3 del trattato: art.41 comma 7 lettera a)-intensità massima: per micro e piccole imprese 65%, per medie imprese 55%; art.41 comma 7 lettera b) - intensità massima: per micro e piccole imprese 50%, per medie imprese 40% - solo per impianti di stoccaggio; art.38 - intensità massima: per micro e piccole imprese 65%, per medie imprese 55%; art. 38bis - intensità massima: per micro e piccole imprese 50%, per medie imprese 40%. DE MINIMIS Regolamento (UE) 2831/2023 - costi diretti 100% - costi indiretti calcolati al tasso forfettario del 7% dei costi diretti ammissibili se l'intervento ammesso al finanziamento non supera euro 200.000.
SELEZIONE E ISTRUTTORIA DEI PROGETTI	Valutativa a sportello (selezione in ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione previa valutazione di ammissibilità)
SITO DI RIFERIMENTO	www.regione.sardegna.it www.jtf.gov.it

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Avviso rappresenta uno strumento di attuazione del Programma Nazionale JUST TRANSITION FUND (PN JTF) ITALIA 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis Iglesiente – approvato con la Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022, a valere sull’Azione 1.2 – **“Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche”**
2. L’azione – coerente con il Reg. 1056/2021 art. 8.2.e) e in analogia con le Azioni 3.1.1 e 3.2.1 PR FESR – mira a dare sostegno alle imprese del Sulcis Iglesiente nella decarbonizzazione sia con misure di efficientamento del processo produttivo che incentivando la realizzazione di impianti per la produzione di FER. Per favorire il contenimento dell’impatto ambientale dei sistemi produttivi, gli incentivi potranno riguardare sia l’adeguamento e il rinnovo degli impianti che l’efficientamento energetico. Saranno, inoltre, incentivati progetti di generazione di energia rinnovabile mediante la realizzazione di impianti di taglia medio piccola, per la produzione di energia eolica, solare e marina, per ridurre l’elevato consumo di energia non FER.
3. L’Avviso, in coerenza con le strategie nazionali e regionali in campo energetico, sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici, tiene conto della strategia contenuta nel Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC), in particolare per quanta riguarda gli obiettivi di riduzione a lungo termine dei gas ad effetto serra, e contiene una descrizione dettagliata delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell’energia a basse emissioni fornendo così il proprio contributo al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile previste al 2030.
4. L’Avviso garantisce che le operazioni non riguardino attività oggetto di delocalizzazione o la cessazione o il trasferimento di un’attività produttiva fuori dalla regione (di livello NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno.
5. L’Avviso è attuato in complementarità con le azioni previste dal PR Sardegna FESR 2021-2027 Sardegna e con il PNRR.
6. Il presente Avviso è pubblicato dall’Assessorato dell’Industria, delegato dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione in qualità di Organismo Intermedio del PN JTF Italia 2021-2027, ai fini dell’attuazione dell’Azione 1.2 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/28 del 5.02.2025.
7. La procedura valutativa delle domande segue i principi dei procedimenti a sportello come definiti all’art. 5 punto 3 del D.Lgs. 123/1998, pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, non trattandosi di procedura comparativa.
8. La presente procedura sarà attuata nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PN JTF Italia 2021-2027 e prevede che le proposte presentate e risultate ammissibili e coerenti con i criteri di selezione del presente Avviso saranno finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria assegnata.

Art. 2 Principale Quadro normativo di riferimento

1. Direttiva 2011/92/UE – sulla valutazione dell'impatto ambientale
2. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012.
3. Regolamento (UE) n. 1407/2013 – relativo agli aiuti “de minimis”.
4. Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027.
5. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 – relativo alla disciplina aiuti “GBER”.
6. Regolamento (UE) 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
7. Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento ai punti 18, 84 e 87.
8. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio “Do no significant harm – DNSH.
9. Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01) recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
10. Regolamento (UE) 2021/1056 – istituisce il *Fondo per una Transizione Giusta (JTF)*.
11. Regolamento (UE) 2021/1060 – “Common Provisions Regulation (CPR)” che stabilisce le disposizioni comuni per tutti i fondi SIE, incluso il JTF.
12. Regolamenti UE 2021/1057, 1058, 1059 – relativi agli altri fondi strutturali e alla cooperazione territoriale.
13. Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”.
14. Decisione CE C(2022) 9764 finale – che approva il *Programma Nazionale JTF Italia 2021–2027*.
15. Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti De minimis.
16. Regolamento (UE) 2024/795 – sulla piattaforma STEP e modifiche ai regolamenti preesistenti, incluso quello sul JTF.
17. D.lgs. 76/2020, L. 241/1990, D.lgs. 123/1998, D.lgs. 39/2013, D.lgs. 159/2011 – su semplificazione, trasparenza, inconfiribilità, antimafia, e sostegno pubblico.
18. Accordo di partenariato Italia–Commissione Europea – approvato il 15 luglio 2022.
19. D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – nuovo Codice dei contratti pubblici.
20. Decreto MASE (Decreto CER) n. 414 del 7.12.2023.

- 21.D.P.C.M. 10 aprile 2024 – autonomia contabile della Presidenza del Consiglio
- 22.D.P.R. n. 66 del 10.03.2025 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.
- 23.Sistema di gestione e controllo (Sigeco) del PN Just Transition Fund Italia 2021-2027 adottato nella Versione 2.0 del 30.09.2024 con decreto DPC-U5-011/2024 e consultabile al seguente indirizzo: <https://www.jtf.gov.it/sigeco/>
- 24.Manuale delle procedure dell'AdG (MOP AdG) e relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del Sigeco;
- 25.Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” vigente.
- 26.Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, approvata con Circolare MEF-RGS n. 32/2021, successivamente modificata con la Circolare n. 33/2022 e, da ultimo, con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, recante Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.
- 27.Piano energetico regionale adottato con DGR 45/40 del 2.08.2016, in corso di revisione.
28. Delibera Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;
29. Delibera Giunta Regionale n. 32/21 del 06.10.2023 di presa d'atto del Programma JTF Italia 2021-2027 Piano Territoriale Sulcis Iglesiente e mandato a sottoscrivere l'Atto di Delega quale Organismo intermedio.
30. Delibera Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.
31. Delibera Giunta Regionale n. 22/4 del 28 giugno 2024, avente a oggetto l'approvazione definitiva delle Direttive di attuazione aiuti alle imprese - Programma JTF Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente, di cui alla Delibera Giunta Regionale del 22 maggio 2024 n. 14/43.

Art. 3 Soggetti ammessi agli incentivi e relativi requisiti

1. I settori di attività sono stati individuati in funzione delle maggiori potenzialità di raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'azione 1.2 del Programma in considerazione delle risorse disponibili. Pertanto, i settori di interesse sono quelli a maggior impatto energetico/climatico, rilevabile dalla presenza di un ciclo produttivo strutturato in termini di impianti di produzione e macchinari. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso le Micro, Piccole e Medie Imprese che appartengono nei seguenti codice ATECO: Lettera B. Attività estrattive categorie 8.11 Estrazione di pietre ornamentali, calcare, pietra di gesso, ardesia e altre pietre; 8.12 Estrazione di ghiaia, sabbia, argilla e caolino; lettera C. Manifattura - categorie da 10 a 33; lettera I. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione - categoria 55.1 Servizi di alloggio di alberghi e simili; lettera S. Attività artistiche, sportive e di divertimento – categoria 93.11 Gestione impianti sportivi; lettera T - Altre attività di servizi: categoria 95.31.10 Riparazione e

manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli; 95.31.20: Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli; categoria 96.1 Servizi di lavaggio.

2. Le PMI possono partecipare al presente Avviso se al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Rispetto del requisito dimensionale di Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI). La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) 651/2014 ss.mm.ii. L'impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare all'Amministrazione regionale ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione dell'agevolazione, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa.
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e possesso di due bilanci chiusi e approvati. Nel caso in cui l'impresa richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, ecc.) la verifica potrà considerare la situazione ante variazione, nella misura in cui le informazioni fornite siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione della stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione.
- c) La sede o l'unità Attiva e/o produttiva locale ove saranno realizzati gli interventi è sita e operativa nel territorio dei 23 Comuni del Sulcis Iglesiente (Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio) e risulta attiva e produttiva;
- d) Affidabilità economica e finanziaria: l'impresa deve avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale e deve essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
- e) Trasparenza della proprietà societaria: le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il beneficiario dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda **non potrà essere ammessa**.
- f) Diagnosi energetica: l'Impresa deve disporre di una diagnosi energetica rilasciata da soggetti professionalmente qualificati (Es: EGE; ESCO) da allegare alla domanda che prenda in considerazione almeno gli ultimi due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda; gli

interventi incentivabili devono essere ricompresi tra quelli suggeriti dalla relativa diagnosi energetica. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda **non potrà essere ammessa**.

- g) Le imprese richiedenti devono essere in possesso di idoneo titolo di disponibilità dell'area/edificio oggetto dell'intervento proposto.
3. Costituisce, inoltre, causa di mancata ammissione alle agevolazioni la ricorrenza delle seguenti condizioni:
- a) impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) 651/2014, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti De-Minimis a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
 - b) impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss.mm.ii.;
 - c) sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'art. 67, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
 - d) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e) intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per i reati di cui al medesimo articolo;
 - f) accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - g) sussistenza a qualsiasi titolo, in capo al soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, di crediti dichiarati inesigibili nei confronti della Regione Sardegna negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, per i quali l'Amministrazione regionale possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;

- h) affidamento di incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
- i) mancata stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come previsto dall'articolo 1, commi 101 e 102 della Legge n. 213/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto dei termini temporali previsti dal Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, salvo ulteriori proroghe;
- j) in condizione debitoria nei confronti della Regione Sardegna per somme da restituire a seguito di revoca o altri provvedimenti simili che impongono la restituzione di somme derivanti da agevolazione precedentemente concesse e per le quali la regione vanta il relativo credito nei confronti dell'impresa.

Art. 4 Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammissibili ai sensi del presente Avviso gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER e di impianti di accumulo finalizzati all'autoconsumo:
 - a. impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili (Reg. 651/2014 art.41 così come modificato dal reg 2023/1315 o in base alla scelta dal Reg. De minimis);
 - b. impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione (Reg. 651/2014 art.41 così come modificato dal reg 2023/1315 o in base alla scelta dal Reg. De minimis);
 - c. installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 - ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione di cui al par. 1.1 (Reg. 651/2014 art.41 così come modificato dal reg 2023/1315 o in base alla scelta dal Reg. De minimis);
 - d. sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% dell'energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso (Reg. 651/2014 art.41 così come modificato dal reg 2023/1315 o in base alla scelta dal Reg. De minimis).
2. Sono altresì ammissibili gli interventi di efficientamento degli edifici dell'impresa tali da portare a un miglioramento in termini di energia primaria; nonché gli interventi di efficientamento volto al risparmio energetico dei processi industriali anche attraverso lo sviluppo innovativo degli stessi, compresa l'ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti:
 - a. interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (Reg. 651/2014 art.38 così come modificato dal reg 2023/1315 o in base alla scelta dal Reg. De minimis);

- b. interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art.38 bis così come modificato dal reg 2023/1315 o in base alla scelta dal Reg. De minimis) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", tali da portare un miglioramento in termini di energia primaria (prestazione energetica dell'edificio);
 - c. installazione di sistemi di *building automation* connessi agli interventi di efficientamento degli edifici (Reg. 651/2014 art.38 bis così come modificato dal reg 2023/1315 o in base alla scelta dal Reg. De minimis);
 - d. sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (Reg. 651/2014 art. 38 così come modificato dal reg 2023/1315 o in base alla scelta dal Reg. De minimis).
3. Gli interventi, se il richiedente opta per l'applicazione del GBER, non possono essere avviati in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento in conformità all'articolo 6 comma 2 del Reg. (UE) 2014/651 così come modificato dal reg 2023/1315.
 4. A pena di inammissibilità gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere conclusi e rendicontati entro la data del 31/10/2026, e dovranno essere funzionanti entro il 31/12/2029.
 5. Gli interventi incentivabili a fondo perduto non possono essere inferiori a € 20.000 e se il richiedente opta per l'applicazione del GBER, non possono superare € 500.000.

Art. 4bis Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente avviso in termini di contributo sono pari a euro 11.000.000,00 (undici milioni) a valere sull'azione 1.2 del PN JTF Italia 2021-2027.
2. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità, fermo il rispetto delle disposizioni operanti in materia di modifica del Programma.
3. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle richieste ammissibili presentate in adesione al presente avviso o essere riprogrammate

Art.4 ter Regimi di aiuto a scelta del beneficiario

1. Il beneficiario potrà scegliere tra le seguenti tipologie di aiuto:
 - a. il regime di aiuto "De minimis" disciplinato dal Reg. (UE) n. 2023/2831 i cui aiuti sono concessi, in forma di contributo a fondo perduto nel limite del massimale di euro 300.000,00 nel triennio con un'intensità di aiuto del 100% ESL (equivalente sovvenzione lorda); ove l'intervento complessivo proposto per il finanziamento sia di importo inferiore a 200.000 euro le spese indirette, comprese quelle connesse alla messa in opera dell'investimento, sono riconosciute applicando, ai sensi dell'art.54, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento(UE) 2021/1060 un tasso forfettario pari al 7% delle spese dei costi diretti ammissibili;

- b. il regime previsto disciplinato dal Reg. (UE) n.651/2014 (GBER) così come modificato dal reg 2023/1315 e ss.mm.ii che declina nei relativi articoli (artt. 38, 38 bis, 41) la specifica modalità di concessione degli aiuti per le diverse tipologie d'intervento. Il riferimento degli articoli del GBER applicabili alle tipologie d'intervento di cui al presente avviso, finanziate tramite un contributo a fondo perduto, sono riportati nel successivo art.9.

Art.5 Immunizzazione degli effetti del clima

1. In conformità alle disposizioni del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione (par. 6.10) che richiama il Reg. (UE) n. 2021/1060 il quale all'art. 2, punto 42 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), nonché ai sensi dell'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 i proponenti garantiscono il rispetto del criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa di almeno cinque anni (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)).
2. Inoltre tenendo presente quanto riportato nell'allegato 3 del MOP (in cui sono state individuate preliminarmente per ogni linea d'azione del PN JTF le tipologie di intervento infrastrutturali che dovranno essere assoggettate a verifica dei rischi e degli impatti climatici), i proponenti le operazioni devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come indicato dalla Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DPCoe-MASE-JASPERS del 6 ottobre 2023, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.3 della Relazione tecnico economica (Allegato 4), richiamando i contenuti della Relazione di sostenibilità dell'opera in merito agli aspetti che riguardano l'adattamento ai cambiamenti climatici, oltre che la compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato 6 "Climate proofing".
3. A tal fine, coerentemente con quanto indicato nel § 6.10 del MOP dell'AdG, la verifica si articola nelle seguenti fasi:
 - a. In fase di presentazione della proposta, considerato che gli interventi di cui all'azione 1.2 di cui al presente Avviso è necessario effettuare lo screening, è necessario compilare la asseverazione climate proofing (allegato 6) in cui il proponente svolgerà una valutazione preliminare e:
 - i. in caso di interventi che non presentino rischi significativi, predisporrà una "relazione tecnica sintetica", asseverata da un tecnico/progettista, argomentando le principali motivazioni per la non assoggettabilità;
 - ii. nel caso di infrastrutture che rientrino tra quelli da sottoporre a successiva verifica climatica, il beneficiario dovrà garantire che tali investimenti siano accompagnati da uno specifico "studio di valutazione climatica" (climate proofing), che evidenzii i rischi considerati in funzione degli scenari climatici e le misure di adattamento e mitigazione che dovranno essere adottate.

- b. In fase di attuazione, solo se l'operazione è oggetto di finanziamento, il Beneficiario, nel caso di cui al punto ii., dovrà redigere lo studio di valutazione climatica (climate proofing).
4. Gli esiti dello "studio di valutazione climatica" e le misure di adattamento e mitigazione ivi contenute, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione regionale ai fini del monitoraggio ambientale del PN JTF Italia 2021-2027 ai fini della certificazione delle spese.
5. La documentazione comprovante il rispetto del criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni potrà essere oggetto di controllo e dovrà quindi far parte del fascicolo del progetto.

Art.6 Rispetto del principio del DNSH

1. Così come richiamato nel MOP AdG al § 6.9 Verifica del rispetto DNSH, con il presente Avviso la Regione Sardegna rispetta e si conforma a quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
3. Al fine di garantire la conformità attuativa al principio DNSH del presente Avviso e tenuto conto degli interventi che sostiene, si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
4. Pertanto, al fine di verificare l'ammissibilità degli interventi proposti in domanda, è necessario verificare che questi ultimi rispettino il principio DNSH, così come specificato nel punto 3.3 Rispetto del principio

"Do Not Significant Harm" e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA della Relazione Tecnico Economica Allegato 4.

5. A tal fine, coerentemente con quanto indicato nel § 6.9 del MOP dell'AdG, la verifica si articola nelle seguenti fasi.
 - a. In fase di presentazione dell'istanza, il soggetto proponente dovrà trasmettere all'Amministrazione la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) che l'intervento proposto è coerente con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS in particolare nell'analisi DNSH, mediante la compilazione dell'allegato 7;
 - b. Nel caso in cui l'intervento sia oggetto di finanziamento, prima della sottoscrizione della Convenzione, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all'Amministrazione:
 - i. Relazione DNSH iniziale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante, il rispetto del Principio DNSH (in particolare quali impatti si ritiene che il progetto possa generare e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale);
 - ii. Check list di verifica e controllo¹ compilata per la fase ex ante corrispondente all'azione di riferimento sottoscritta dal legale rappresentante.
 - c. All'atto della presentazione della rendicontazione finale (propedeutica al saldo), il Beneficiario dovrà trasmettere all'Amministrazione:
 - i. relazione DNSH finale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante, il rispetto del Principio DNSH (in particolare quali impatti il progetto ha generato e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale);
 - ii. Check list di verifica e controllo compilata per la fase ex post corrispondente all'azione di riferimento sottoscritta dal legale rappresentante.

Art.7 Condizioni specifiche di ammissibilità

1. Gli interventi di cui all'art.4 comma 2 relativi all'efficientamento energetico nelle imprese dovranno garantire un risparmio annuo minimo di emissioni di energia primaria, parametrato alla situazione preesistente differenziato a seconda della tipologia d'intervento cui afferiscono, come precisato nella tabella seguente, tenendo presente che gli indici riportati sono da considerarsi su base annuale:

Tipologia Intervento	Risparmio di energia primaria	Risparmio di emissioni (kgCO2/euro)	Risparmio di emissioni (kgNOx) tra la situazione Ante e Post	Risparmio di emissioni (kgPM10) tra la situazione Ante e Post
Art.4 comma 2 lett. a. Interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (Reg. 651/2014 art.38)	1,00 kWh/euro	0,30	≥ 0	≥ 0

¹ Secondo quanto riportato nell'allegato 2 del MOP dell'AdG (tabella di riconciliazione tra le singole azioni del programma con le schede sintetiche proposte nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica VAS e quelle della Guida del MEF), Ciascuna scheda associata all'azione è accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda

Tipologia Intervento	Risparmio di energia primaria	Risparmio di emissioni (kgCO2/euro)	Risparmio di emissioni (kgNOx) tra la situazione Ante e Post	Risparmio di emissioni (kgPM10) tra la situazione Ante e Post
<p>Art.4 comma 2 b Interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art. 38bis) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", tali da portare...</p>	<p><i>Gli aiuti rendono possibile un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno:</i> <i>i) il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;</i> <i>ii) il 10 % rispetto alla situazione precedente all'investimento nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, se tali misure di ristrutturazione mirate non rappresentano più del 30 % della parte del bilancio del regime destinata alle misure di efficienza energetica;</i> <i>iii) il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di trasposizione della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, quale definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE.</i></p>	0,20	≥ 0	≥ 0
<p>Art.4 comma 2 c Installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di</p>		0,30	≥ 0	≥ 0

Tipologia Intervento	Risparmio di energia primaria	Risparmio di emissioni (kgCO2/euro)	Risparmio di emissioni (kgNOx) tra la situazione Ante e Post	Risparmio di emissioni (kgPM10) tra la situazione Ante e Post
efficientamento (Reg.651/2014 art. 38bis)				
Art.4 comma 2 d Sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (Reg.651/2014 art.38)	Il risparmio di energia deve essere parametrato sulla situazione teorica di incremento della produzione con tecnologie standard	0,15	≥ 0	≥ 0

2. Gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER e di impianti di accumulo finalizzati all'autoconsumo di cui all'art.4 comma1 dovranno garantire un risparmio annuo minimo di emissioni di energia primaria, parametrato alla situazione preesistente differenziato a seconda della tipologia d'intervento cui afferiscono, come precisato nella tabella seguente, tenendo presente che gli indici riportati sono da considerarsi su base annuale:

Tipologia Intervento	Risparmio di emissioni (kgCO2/euro)	Copertura del consumo medio annuo	Risparmio di emissioni (kgNOx)tra la situazione Ante e Post	Risparmio di emissioni (kgPM10) tra la situazione Ante e Post
Art.4 comma1 a Impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanta previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili	0,35	kWh prodotti inferiori o uguali a kWh consumati nella situazione post operam	≥ 0	≥ 0
Art.4 comma1b Impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia e solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione	0,35	kWh prodotti inferiori o uguali a kWh consumati nella situazione post operam	≥ 0	≥ 0
Art.4 comma1c Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 - ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione di cui al par. 1.1 (Reg. 651/2014 art.41);	0,35	kWh prodotti inferiori o uguali a kWh consumati nella situazione post operam	≥ 0	≥ 0
Art.4 comma1 d Sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% dell'energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso (Reg. 651/2014 art.41).	0,10	- -	≥ 0	≥ 0

3. Gli interventi proposti possono riguardare più unità (Locale e/o Operativa) della stessa impresa purché già localizzate nella Regione Sardegna nei territori dei 23 comuni del Sulcis Iglesiente.
4. Gli interventi al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente ai sensi della normativa vigente (ad esempio: disposizioni derivanti da leggi in materia ambientale, prescrizioni disposte con provvedimenti di autorizzazione, ecc.)
5. I risultati attesi dalla realizzazione dell'intervento saranno oggetto di monitoraggio secondo quanto previsto nell'art 17 "Ispezioni, Controlli e Monitoraggio" del presente avviso.
6. Gli interventi di cui al presente Avviso concorrono al raggiungimento dei target degli indicatori di output e risultato definiti dal Programma JTF di seguito riportati:
 - a. Indicatore di output RCO2 n. di imprese sostenute;
 - b. Indicatori di risultato:
 - RCR29 Tonnellate di CO2 eq/anno di emissioni stimate di gas effetto serra;

- RCR31 MWh/anno di energia rinnovabile prodotta
7. Ai fini dell'ammissibilità, nel rispetto del D.P.R. n. 66 del 10.03.2025 e, ove applicabile del D.P.R. n. 22 del 05.02.2018, le spese devono:
- a) essere sostenute nel seguente periodo:
 - i. a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, nel caso il soggetto proponente opti per il Regime GBER (Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.). Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;
 - ii. a partire dal 1° gennaio 2024, purché l'intervento non sia concluso al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, nel caso il soggetto proponente opti per il Regime De-Minimis (Regolamento (UE) 2023/2831);
 - iii. essere completamente rendicontate entro il 31.10.2026.

Art.8 Spese ammissibili

1. Fermo restando quanto disposto dal DPR 66/2025 e dal regolamento 2021/1060 in materia di ammissibilità delle spese, le stesse sono esclusivamente quelle di seguito elencate:
- a. Spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti: rientrano in questa voce la fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; sono comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;
 - b. Spese per l'installazione e la posa in opera degli impianti: rientrano in questa voce le spese per l'installazione e posa in opera degli impianti, dei componenti degli involucri edilizi e dei sistemi di accumulo;
 - c. Spese per opere edili [nel limite del 30% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b). Rientrano in questa voce:
 - i) le opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento;
 - ii) gli interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l'eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione;
 - iii) le eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate;
 - d. Spese tecniche nel limite del 10% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a), b e c): rientrano in questa voce, sia per impianti sia per involucri edilizi, le spese per progettazione, direzione lavori, collaudo (es. Diagnosi energetica, Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, Certificazione degli impianti, ecc.);
 - e. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'art 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della

normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, così come previsto dall'art 16 comma 1 del DPR 66/2025.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili spese per:
 - a. l'IVA, fatti salvi i casi di cui al precedente comma 1 punto e. del presente articolo.
 - b. acquisto di beni usati, oppure beni in leasing;
 - c. acquisto di beni non direttamente identificabili come legati all'intervento di efficienza energetica o produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - d. acquisto di beni il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 IVA esclusa;
 - e. opere edili generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
 - f. le spese sostenute nei confronti di:
 - i. qualunque impresa che risulti con il Beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile, in rapporto di collegamento e controllo;
 - ii. persone fisiche che siano: legale rappresentante, amministratore o socio del Beneficiario; coniuge. Parente o affine entro il secondo grado del legale rappresentante, amministratore o socio controllante del Beneficiario;
 - iii. qualunque impresa che abbia tra i propri soci, titolari o amministratori, persone fisiche che ricadano nei casi di cui al precedente punto ii;
 - g. lavori in economia;
 - h. commesse interne in lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - i. acquisto di beni mobili in generale, come i veicoli per il trasporto di cose o persone, nonché l'eventuale infrastruttura di ricarica elettrica.
3. Le spese relative alla realizzazione del progetto dovranno rispettare i seguenti principi generali, ossia dovranno essere:
 - a. pertinenti e riconducibili al progetto approvato;
 - b. effettivamente sostenute dal beneficiario, pagate e quietanzate con modalità tracciabili e verificabili; pertanto, non saranno ammessi pagamenti in contanti e in compensazione;
 - c. sostenute nel rispetto del principio di incentivazione, ossia derivanti da impegni giuridicamente vincolanti sorti dopo la presentazione della domanda;
 - d. contabilizzate in conformità alle disposizioni di Legge e ai principi contabili;
 - e. riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.
4. Il mantenimento degli eventuali massimali previsti per le tipologie di spesa sarà verificato a conclusione del progetto ammesso al beneficio.
5. Il costo dell'intervento per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere individuabile puntualmente in modo distinto dal costo complessivo dell'investimento, pertanto, il quadro economico deve essere distinto tra lavori e forniture così come la rendicontazione a consuntivo e deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione;

Art.9 Tipologia di agevolazione – regime di aiuto GBER

1. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che copre i costi ammissibili dell'investimento secondo le percentuali di seguito rappresentate:

TIPOLOGIA INTERVENTO	DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Art.4 comma1 lettera a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanta previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili (Reg. 651/2014 art.41);	Micro/Piccola	65% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.41 c.7 lett. a)
	Media	55% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.41c.7 lett.a)
Art.4 comma1 lettera b) impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia e solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione (Reg. 651/2014 art.41);	Micro/Piccola	65% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.41 c.7 lett. a)
	Media	55% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.41 c.7 lett. a)
Art.4 comma1 lettera c) Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 - ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, (Reg. 651/2014 art.41)	Micro/Piccola	65% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.41 c.7 lett. a)
	Media	55% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.41 c.7 lett. a)
Art.4 comma1 lettera d) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% dell'energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso (Reg. 651/2014 art.41).	Micro/Piccola	50% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.41 c.7 lett. b)
	Media	40% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.41 c.7 lett. b)
EFFICIENTAMENTO		
Efficientamento (art.4 comma 2) lett. a) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (Reg. 651/2014 art.38); I costi ammissibili sono determinati ai	Micro/Piccola	65% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.38
	Media	55% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.38

TIPOLOGIA INTERVENTO	DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
sensi del comma 3 dell'art.38 ; in assenza della determinazione dello scenario controfattuale - ivi previsto - le intensità di aiuto e relative maggiorazioni sono ridotte del 50%		
Efficientamento (art. 4 comma 2 lett. b) Interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art. 38bis) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", tali da portare un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio (vedasi comma 6 del succitato articolo) ...	Micro/Piccola	50% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.38 bis
	Media	40% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.38 bis
Efficientamento (art. 4 comma 2 lett. c) Installazione di sistemi di <i>building automation</i> connessi agli interventi di efficientamento degli edifici (Reg.651/2014 art.38bis,);	Micro/Piccola	50% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.38 bi
	Media	40%) Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.38 bis
Efficientamento (art. 4 comma 2 lett. d) Sviluppo di processi innovative volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (Reg.651/2014 art.38) I costi ammissibili sono determinati ai sensi del comma 3 dell'art.38; in assenza della determinazione dello scenario controfattuale - ivi previsto - le intensità di aiuto e relative maggiorazioni sono ridotte del 50%	Micro/Piccola	65% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.38
	Media	55% Rif. Reg. UE n. 651/2014 art.38

2. Il calcolo dell'aiuto massimo concedibile viene effettuato moltiplicando tra di loro:

- le percentuali riportate nella suddetta tabella;
- i "costi ammissibili" così come determinati sulla base di quanto indicato agli artt. citati nella suddetta tabella del Reg. (UE) n. 651/2014.

3. Nello specifico, ai sensi dell'art. 38 c.3 del Reg. n. 651/14 e ss.mm.ii, i "costi ammissibili" corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica e sono determinati **confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto; detto confronto sarà attuato:**

- a. rispetto al costo di impianti convenzionali o di analoghi investimenti che consentano però una minore efficienza energetica e che verosimilmente sarebbero stati realizzati senza aiuto (c.3 lettera a);

- b. rispetto al valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato (c.3 lettera c);
4. Qualora non sia tecnicamente disponibile l'alternativa controfattuale, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili sono ridotte del 50%, come previsto dal comma 8 dell'art.38 del GBER.
5. La quantificazione dei "costi ammissibili" dovrà essere adeguatamente giustificata e dettagliata all'interno della Relazione Tecnico Economica (allegato 4) da allegare alla domanda di agevolazione di cui all'art. 11 comma 6.
6. Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto di Stato richiesto sia superiore alla soglia applicabile per la tipologia di aiuto scelta sarà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

Art.10 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

1. Gli aiuti «De-Minimis» concessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento De-Minimis reg (UE) 2831/2023, non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti «De-Minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

2. Gli aiuti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER, con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal sopra citato regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «De-Minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

3. Gli aiuti concessi si sensi del presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.

Art.11 Procedura di partecipazione all'Avviso

1. La domanda dovrà essere presentata a partire dalle ore **10:00 del giorno che sarà comunicato con successiva pubblicazione e fino alle ore 12:00 del giorno 31.10.2025**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo che sarà comunicato attraverso la suddetta pubblicazione.
2. In caso di richiesta di agevolazione per diverse tipologie di intervento dovrà essere presentata un'unica domanda.
3. La domanda, generata dal sistema informatico a conclusione della compilazione, e relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente in formato PADES da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno all'impresa dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega di cui al successivo punto 5 lett. h e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.
4. Gli allegati obbligatori alla domanda, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali o nel caso di inoltro senza la firma digitale (in formato PADES) la domanda è considerata irricevibile, sono:
 - a) scheda progetto (Allegato 5.1) e relativo quadro economico devono essere sottoscritti con firma digitale, da un tecnico abilitato, iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella scheda progetto (ad esempio nel relativo frontespizio).
 - b) Diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. n. 102/2014 e secondo la NORMA UNI CEI EN 16247; in riferimento agli interventi di efficientamento degli edifici, la diagnosi energetica può essere riferita soltanto alla parte 2 della norma citata. La diagnosi deve essere sottoscritta a pena di irricevibilità con firma digitale formato PADES, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella diagnosi (ad esempio nel relativo frontespizio); la diagnosi energetica deve fare riferimento ai dati di consumo almeno dei due anni precedenti all'anno presentazione della domanda.
 - c) Relazione tecnico- economica dell'intervento da realizzare secondo quanto previsto all'Allegato n 4 dell'Avviso. La Relazione deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato, iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella relazione (ad esempio nel relativo frontespizio). La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte.

5. Gli altri allegati obbligatori, che non determinano l'irricevibilità della domanda predisposti secondo le modalità indicate, sono:
- a) Elaborati grafici supportati da elementi dimensionali e di calcolo, tali da evidenziare la situazione prima e dopo l'intervento. Gli elaborati grafici devono obbligatoriamente essere sottoscritti con firma digitale in formato PADES da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati negli elaborati grafici (ad esempio nel relativo testalino).
 - b) Fotografie in numero adeguato ad una migliore comprensione dell'intervento;
 - c) copia delle autorizzazioni alla realizzazione dell'intervento (SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda);
 - d) comunicazione del GSE di valutazione preliminare (preventivo) per unità cogenerative non ancora in esercizio, finalizzata al riconoscimento del funzionamento "cogenerativo ad alto rendimento" (CAR) ai sensi del D.M. 5/09/2011 (SOLO nel caso di nuovi cogeneratori);
 - e) richiesta di allaccio alla rete elettrica (SOLO nel caso di interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica);
 - f) preventivi/giustificativi dell'eventuale impianto/installazione tradizionale necessari per la definizione dello "scenario controfattuale" (Rif. Art.38 comma 3 del Reg. Ue 651/2014) (SOLO se il caso lo richiede);
 - g) copia dell'Attestato di Prestazione Energetica ante intervento e copia APE "in bozza" post-intervento SOLO nel caso di interventi di efficienza energetica sugli edifici di cui all'art. 38-bis del Reg. 651/14;
 - h) copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante dell'impresa (delegante) SOLO nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa;
 - i) Titolo di disponibilità dell'area e/o edificio oggetto dell'intervento.
 - j) Modello di dichiarazione DNSH.
 - k) Modello di dichiarazione climate proofing.
- l) Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il beneficiario dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche

6. I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.
7. Le domande sono soggette ad imposta di bollo. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:
 - a. annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso il Beneficiario;
 - b. indicazione del numero della marca da bollo (nella sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda);
 - c. dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda)
8. In alternativa, nel modulo di domanda il beneficiario può dichiarare:
 - a. di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
 - b. che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.
9. Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate ricevibili.

Art. 12 Requisiti e criteri di ammissibilità e selezione

1. I requisiti e i criteri di selezione da rispettare in relazione al presente Avviso sono quelli contenuti nel documento Metodologia e Criteri per la selezione delle Operazioni del Programma JTF" approvati dal Comitato di Sorveglianza del JTF vigente e articolati in: requisiti di ricevibilità, criteri di ammissibilità formale, criteri di ammissibilità sostanziale, criteri di valutazione e criteri di premialità.
2. **Requisiti di ricevibilità:**
 - a. Completezza della domanda di finanziamento;
 - b. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, manifestazione di interessi), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile;
 - c. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi).
3. **Criteri di ammissibilità formale**
 - a. Coerenza con il PN JTF e i TJTP, e con il quadro programmatico
 - b. Garanzia che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del PN JTF e siano attribuite a una tipologia d'intervento;
 - c. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Aiuti di stato;
 - d. La localizzazione nel territorio oggetto di intervento del Programma;
 - e. Conformità al diritto applicabile, nel caso di progetti avviati prima della presentazione della domanda di finanziamento;

- f. Non partecipazione o coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060 (ove applicabile);
- g. Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (art. 73, c. 2, lett. j, del Reg. (UE) 2021/1060) (ove applicabile);
- h. Coerenza con i principi trasversali di parità di genere, accessibilità delle persone con disabilità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- i. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH;
- j. Rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento.

4. Criteri di ammissibilità sostanziale

- a. Coerenza con le strategie nazionali e regionali in campo energetico, sviluppo sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici;
- b. Garanzia che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano assoggettate a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- c. Presenza di diagnosi energetica che prenda in considerazione almeno gli ultimi due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda, Attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante e simulazione dell'APE ex post; gli interventi incentivabili devono essere ricompresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica dalla quale si dovranno desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico che saranno conseguiti con l'intervento per il quale si chiede il finanziamento;
- d. L'area e/o edificio oggetto dell'intervento proposto deve essere nella disponibilità del soggetto proponente.

5. Criteri di valutazione

5.1 qualità tecnico scientifica del progetto

- a. Capacità dell'operazione di contribuire alla neutralità carbonica;
- b. Capacità dell'operazione di contribuire al miglioramento emissivo degli impianti produttivi;
- c. Qualità della proposta: validità tecnica; tempistica di esecuzione e realizzabilità dell'intervento sulla base del cronoprogramma; potenziale innovativo; metodologia; adeguatezza tecnico - organizzativa del soggetto proponente; definizione degli obiettivi; benefici attesi e risultati conseguibili;
- d. Minimizzazione degli impatti ambientali correlati agli interventi su impianti di produzione e distribuzione di energia, anche per quanto riguarda il consumo di suolo e/o progetti che prevedano acquisti volti a privilegiare, per i moduli fotovoltaici e i pannelli solari, sistemi durevoli e/o riciclabili facilmente scomponibili e sostituibili;

- e. Capacità della proposta di contribuire alla diminuzione dei consumi energetici da fonte fossile attraverso un aumento della produzione di energia rinnovabile.

5.2 valutazione dell'efficienza dell'investimento finanziato

- a. Sostenibilità economico-finanziaria ed efficienza dell'operazione (art. 73, comma 2 reg 2021/1060)
- b. Capacità di generare sinergie con strumenti di intervento di altri Fondi e Programmi europei (es. PNRR, PR FESR Sardegna, CTE).

6. Criteri di premialità

- a. Capacità di generare sinergie con operazioni finanziate con altre operazioni del PN.
- b. Capacità di valorizzare e sostenere la creazione di distretti energetici e/o comunità energetiche e dare attuazione a strategie locali che affrontano l'adattamento ai cambiamenti climatici (es. PAESC).
- c. Sostenibilità ambientale del beneficiario (es. adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e ad altri tipi di standard ambientali volontari tra cui: Impronta di carbonio di organizzazione ISO 14064-1; Acquisti sostenibili ISO 20400; Impronta idrica ISO 14046, etc.).
- d. Capacità di promuovere l'occupazione femminile nelle professioni tecniche.
- e. Sostenibilità sociale delle imprese beneficiarie di aiuti o delle imprese da selezionare quali appaltatrici negli interventi attuati da beneficiari pubblici (Es. possesso di certificazione di genere, certificazioni di responsabilità sociale, certificazione Diversità e Inclusione).

Art.13 Valutazione della domanda

1. La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5 punto 3 del D.Lgs. n. 123/1998, in conformità con la procedura prevista nel Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del JTF e nel rispetto di quanto prevista dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni JTF versione n. 3 approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta con nota prot. DPCOE-0010659-P-09/05/2025 e conclusa con nota prot. DPCOE-0013001-P-05/06/2025.
2. Le domande potranno essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione Sardegna durante il periodo previsto dall'articolo 11 comma 1, e saranno istruite in ordine cronologico.
3. Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto al termine previsto dall'articolo 11 comma 1, nel caso in cui la dotazione dell'Azione risulti esaurita/in fase di esaurimento.
4. Le fasi istruttorie sono attivate solo per le domande che hanno piena copertura finanziaria con riferimento alla dotazione prevista, sino a saturazione della stessa, mentre le domande prive di copertura finanziaria per esaurimento delle risorse dell'Azione 1.2 JTF, potranno essere esaminate qualora si rendessero disponibili nuove dotazioni finanziarie secondo le modalità che saranno definite al momento in cui tali risorse risultassero disponibili.
5. La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:
 - a. ammissibilità formale;

- b. ammissibilità sostanziale;
- c. coerenza con i criteri di valutazione e premialità.

I punti b e c saranno oggetto di valutazione da parte di apposita commissione tecnica interna, nominata dal Direttore del Servizio Energia ed economia verde.

6. Le fasi di verifica saranno effettuate tenendo presente l'ordine e i criteri indicati nell'art.12 applicando i sub-criteri, i punteggi e la metodologia di attribuzione degli stessi illustrati negli allegati 3 e 4 al presente Avviso.
7. Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, sarà data motivata comunicazione al soggetto proponente che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i termini fissati dalla comunicazione di esito negativo a seguito delle quali potrà essere proseguito l'iter istruttorio oppure emesso il provvedimento definitivo di rigetto della domanda di finanziamento.
8. Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione ogni proposta dovrà ottenere, per la fase di valutazione, un punteggio complessivo pari ad almeno 20 punti.
9. Laddove la valutazione risulterà insufficiente potranno essere richieste integrazioni qualora il Servizio Energia ed Economia Verde individui margini di miglioramento sostanziale che possano dipendere da carenze espositive.
10. Concluse positivamente le fasi succitate si prosegue con le seguenti azioni:
 - a. accertamento che il Beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia (ove previsto dalla normativa);
 - b. accertamento che il Beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire alla Regione Sardegna somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
 - c. verifica che la sede di realizzazione del progetto sia ubicata e operativa sul territorio dei comuni del Sulcis Iglesiente;
 - d. verifica che il Beneficiario assolvere gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.; in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115,
 - e. verifica tramite interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), del rispetto del regime di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
 - f. verifica del rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.
11. Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui ai punti precedenti il Servizio competente adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione, previa sottoscrizione da parte del Beneficiario dell'atto di adesione e d'obbligo che regola le condizioni che possono determinare la revoca delle agevolazioni, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale, nonché di controllo ed ispezione.

Art.14 Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione della spesa

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene secondo le seguenti modalità:
 - a. un'anticipazione, erogabile su richiesta del Beneficiario, da presentare entro 30 giorni dalla data di concessione, nella misura del 40% del contributo concesso, garantita da fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, le cui condizioni sono specificate in allegato 9; la fidejussione sarà svincolata decorsi 4 mesi dalla data di erogazione del saldo;
 - b. un'erogazione a saldo, da richiedersi, pena decadenza dall'agevolazione concessa, entro data prevista per la conclusione dell'intervento e comunque tenendo presente il termine di rendicontazione al 31.10.2026.
2. L'importo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione; in sede di erogazione del saldo, ove l'anticipazione non debba essere restituita in tutto o in parte, l'Amministrazione provvede allo svincolo della garanzia fidejussoria.
3. La rendicontazione delle spese dovrà essere effettuata sulla piattaforma informatica REGIS secondo quanto descritto nel dettaglio nell'allegato 8 Norme compilative di REGIS :
 - a. dichiarazione di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) a;
 - b. documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nel Programma JTF - Manuale delle Procedure disponibile al seguente Link <https://www.jtf.gov.it/sigeco/>; si ricorda che è necessario adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto), assegnato in fase di istruttoria della domanda;
 - c. presentare il rendiconto finale a conclusione dell'operazione, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo;
 - d. conservare la documentazione citata ai punti a) e b) fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo (art. 82, Reg. (UE) 2021/1060);
 - e. adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni.
 - f. eventuale documentazione specifica, come il Riconoscimento CAR del GSE ed eventuali ulteriori autorizzazioni ove prescritto in fase di ammissione, ovvero APE post-intervento nel caso di interventi di efficienza energetica sugli edifici di cui all'art. 38-bis del Reg. 651/14.
4. Il Servizio regionale competente esamina la rendicontazione entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando:
 - a. la conformità rispetto alle disposizioni dell'Avviso e della normativa di riferimento, le disposizioni del provvedimento di concessione del finanziamento, dell'atto di adesione e obbligo, delle

- disposizioni specificatamente dettate in materia di rendicontazione delle spese, del SiGeCo del Programma JTF e relativi allegati ove pertinenti e la conformità tecnica dell'intervento;
- b. la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate
 - c. la regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la vigente normativa; nel caso in cui dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione dell'agevolazione prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione
 - d. la documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente)
 - e. che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno e di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato (Dichiarazione Deggendorf)
 - f. che il beneficiario non abbia dei debiti (art. 14, c. 1 e ss. della legge regionale n. 5/2016 e ss. mm. ii.) nei confronti dell'Amministrazione regionale e delle sue articolazioni organizzative (come previsto dall'allegato n. 4 alla DGR n. 8/42 del 19.02.2019)
5. Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, il Servizio competente potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini previsti.
 6. All'atto di erogazione del saldo, l'ammontare dell'agevolazione concessa è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese e non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione.

Art. 15 Proroghe variazioni subentri

1. L'intervento finanziato deve essere completato e completamente rendicontato entro il 31.10.2026, non sono ammesse proroghe oltre tale termine e variazioni.
2. Nel caso in cui venga dimostrato un ritardo nelle forniture o si verificano eventi non imputabili alla volontà del beneficiario, è possibile richiedere proroga/variazione tempestivamente per la relativa valutazione.
3. È possibile prendere in considerazione richieste di subentro, purché la modifica sia motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso, pena la revoca dell'agevolazione. In ogni caso nei limiti dell'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.
4. Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'Avviso.

Art.16 Termini del procedimento

1. Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Termini/Scadenze
Presentazione domanda e invio documenti	Soggetto richiedente	Dalle ore 10 del giorno che sarà oggetto di successiva pubblicazione alle ore 12 del 31.10.2025
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Servizio Energia ed Economia Verde	Entro 30 gg lavorativi dalla presentazione della domanda
Invio documentazione integrativa alla domanda	Soggetto richiedente	Entro 10 gg dalla richiesta del Servizio Energia ed Economia Verde
Erogazione del finanziamento	Servizio Energia ed Economia Verde	Entro la tempistica indicata nella lettera di comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro dieci giorni dalla comunicazione di rigetto
Rendicontazione finale delle spese	Soggetto richiedente	Entro 30 gg dalla data di conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 31.10.2025
Esame rendicontazione finale delle spese e liquidazione del contributo	Servizio Energia ed Economia Verde	Entro 60 gg dalla ricezione del rendiconto.

Art. 17 Ispezioni, controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione regionale effettua controlli, anche a campione, presso i beneficiari allo scopo di verificare: lo stato di realizzazione dell'operazione, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicizzazione, i documenti di spesa; ciò in conformità con quanto previsto dalle Direttive vigenti, dalle procedure attuative, dagli obblighi derivanti dall'accesso alle agevolazioni.
2. La Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/1060 può svolgere controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060), della Commissione Europea, della Corte dei conti Europea, della Guardia di Finanza, a

conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione finanziata dal Programma nazionale JTF ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e a metterla a disposizione degli organi suddetti.

3. Il beneficiario è tenuto a collaborare con l'Amministrazione regionale e con le altre Autorità del PN JTF ITALIA 2021-2027 per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro 3 anni dal completamento degli interventi finanziati non siano intervenute modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, sia procurato un indebito vantaggio a un'impresa (art. 65 Regolamento (UE) 2021/1060).
4. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione dell'intervento finanziato, anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione regionale, in caso di conferma di tali difformità o irregolarità, procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.
5. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a rispondere alle indagini che la Regione Sardegna avvierà in merito al livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunti, di riduzione delle emissioni inquinanti e/o climalteranti e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine il beneficiario dovrà rendere disponibili alla Regione Sardegna i risultati relativi agli indicatori di cui ai punti F ed M del modulo di domanda del modulo di domanda con cadenza annuale e per un periodo di 5 anni (dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno) successivi a far data dalla presentazione della rendicontazione.
6. Le modalità da utilizzare da parte del beneficiario per rendere disponibili i dati di cui sopra sarà comunicata insieme al provvedimento di concessione del finanziamento.

Art.18. Obblighi dei beneficiari, revoche e rinunce

1. La concessione dell'agevolazione comporta per il Beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanta stabilito dal presente Avviso e in particolare a:
 - a) acquisire il Codice Unico di Progetto per l'operazione finanziata rilasciato dall'Amministrazione;
 - b) realizzare tempestivamente l'intervento finanziato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari e fornire all'Amministrazione regionale tutta la documentazione e le attestazioni necessarie a consentire la verifica del possesso e, ove previsto, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'operazione al PN JTF Italia 2021-2027
 - c) concludere l'intervento e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dal provvedimento di concessione;
 - d) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dall'Avviso;
 - e) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;

- f) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- g) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;
- h) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'Al. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del Programma nazionale JTF;
- i) garantire i flussi informativi e documentali ed il caricamento nell'ambito del Sistema informativo del PN JTF 2021-2027 REGIS e fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza dell'intervento finanziato; il Beneficiario è tenuto a rispondere alle attività conoscitive e di monitoraggio che la Regione Sardegna effettuerà al fine di verificare l'effettivo livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunto e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;
- j) rispettare il divieto di cumulo di cui all'art. 10 dell'Avviso;
- k) mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale;
- l) consentire i controlli previsti all'art.17 dell'Avviso, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo e l'accesso ai luoghi dell'intervento finanziato da parte dell'Amministrazione regionale e di tutte gli Organismi competenti per il controllo;
- m) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- n) assolvere ai seguenti obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 12S e seguenti della L. 124 del 4/08/2017. In particolare, per le imprese: pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente Avviso. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 243S bis del Codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;
- o) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato all'art 22 dell'Avviso (regolante la conservazione della documentazione);
- p) adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito nella Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- q) rispettare il principio di "non arrecare danno significativo" DNSH;

- r) rispettare quanto previsto dall'art. 73, par. 2, lett. j), del CPR, secondo il quale "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni" (Comunicazione 2021/C 373/01 – climate proofing).

Art. 19 Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:
 - a) venga accertata l'assenza originaria o perdita dei requisiti di ammissibilità e selezione previsti dal presente Avviso; l'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
 - b) il beneficiario non rispetti gli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
 - c) il beneficiario presenti dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
 - d) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dall'Avviso venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
 - e) il beneficiario, durante l'esecuzione dell'intervento finanziato, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
 - f) ai sensi della L. n. 96 del 2018, il beneficiario, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, non delocalizzi la sede dell'intervento fuori dal territorio del Sulcis Iglesiente. Al verificarsi di tale fattispecie, saranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;
 - g) le richieste di variazione di progetto e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni dell'Avviso;
 - h) il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti all'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente Avviso.
2. Qualora siano accertate cause di revoca totale dell'agevolazione concessa per il progetto di efficientamento energetico, dovrà essere revocata anche l'eventuale agevolazione concessa per il progetto sulle fonti rinnovabili.
3. In caso di revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'ammontare del contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.
4. Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02 ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008. In caso di revoca parziale dell'agevolazione, il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota del contributo eventualmente già percepito, maggiorata degli interessi.

Art. 20 Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi in materia di Trasparenza e Comunicazione - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive- potrà comportare, per il Beneficiario, la riduzione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità.

Art. 21 Rinuncia all'agevolazione

1. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo al Servizio Energia ed Economia Verde, mezzo PEC, all'indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it
2. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate all'art.19 del presente Avviso ("Revoca dell'agevolazione").

Art. 22 Conservazione della documentazione

1. Il Beneficiario deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.
2. La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.
3. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
4. La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale (vedasi D.Lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale - parte applicabile ai privati – e le relative linee guida o documenti di attuazione), al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).
5. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).
6. Il Beneficiario deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

Art. 23 Trasparenza e comunicazione

1. Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione sono previsti dal MOP dell'AdG al PN JTF al § n. 13 "Obblighi d'informazione e pubblicità" che richiama, gli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060.
2. In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a. pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sui propri siti di social media ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto; sul sito web devono essere presenti i loghi UE, Coesione Italia 21-27 JTF, Stato e Regione Sardegna;
 - b. apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
 - c. se il progetto ha un costo totale superiore a 100.000 €, al beneficiario è richiesto di attivarsi appena il progetto è avviato, esponendo targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico, che riportino i loghi UE, Coesione Italia 21-27 JTF, Stato e Regione Sardegna a seconda della territorialità dell'iniziativa;
 - d. se il progetto ha un costo totale inferiore o uguale a 100.000 €, al beneficiario è richiesto di esporre in un luogo ben visibile al pubblico - ad esempio nell'area di ingresso/reception - almeno un poster o un display elettronico in formato A3 o superiore, con descrizione, obiettivi e risultati del progetto, inserendo i loghi i loghi UE, Coesione Italia 21-27 JTF, Stato e Regione Sardegna;
3. Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060.
4. Ai sensi dell'art.50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nonché l'assenza di eventuali azioni correttive potrà comportare, per il Beneficiario, una sanzione nella misura indicata all'art.20 del presente Avviso "Sanzioni Amministrative".
5. Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati.
6. Per la realizzazione di poster, targhe e cartelloni la Commissione europea ha reso disponibile il simulatore ufficiale per i beneficiari dalla Commissione europea: [Online generator](#).

Art. 24 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è per la Regione Sardegna il responsabile pro tempore del Settore "Efficienza, Risparmio e Incentivi", del Servizio Energia ed Economia Verde per il procedimento gestione del finanziamento di cui al presente Avviso.

Art. 25 Informazioni e contatti

1. Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'Avviso e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti al Servizio Energia ed Economia Verde, all'a email ind.energia@regione.sardegna.it al numero telefonico 070 6062411, 070606 2204, 070606 2229 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 11.30.
2. I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.
3. Calcolo relativi alla definizione degli indicatori in merito alle emissioni di Co2 il link di riferimento è il seguente: <https://sostenibilita.enea.it/projects/co2mpare-evolution>
4. Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: **supporto.sipes@sardegna.it**
5. Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: **supporto.sipes@sardegna.it**